

15091

Sentenza n. /2003

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico monocratico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
all'udienza del 5.7.13, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sotto il n.r.g. 9181/12 e vertente
tra

... rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso dall'
... e presso lo studio dello stesso in Napoli alla via ...

ricorrente

e

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ai
sensi dell'art 417 bis cpe dalla

Nonché

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso ex art 417 bis cpe dal funzionario ...

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.3.12 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe,
premesse di essere docente di sostegno a tempo indeterminato in servizio presso il Convitto a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, esponeva di essere stata destinataria di due
provvedimenti disciplinari, ravvicinate nel tempo ed ispirate ad intento persecutorio mirante a
minare la sua credibilità e professionalità; precisava che dette sanzioni erano entrambe prive di
valido riscontro oggettivo ed inoltre apparivano chiaramente sproporzionate rispetto ai fatti
contestati. Conveniva in giudizio il Convitto Nazionale ed il Miur al fine di sentire dichiarare la
illegittimità delle sanzioni disciplinari di cui era stata destinataria.

La prima era la sanzione della censura irrogata con nota ...
irrogata dal Rettore del Convitto "per aver tenuto in classe un comportamento non
adeguato agli obblighi morali e professionali di provvedere a soccorrere un alunno infortunato
durante la sua ora di lezione e per affermazioni non improntate a canoni di affidabilità e lealtà nei
confronti dei colleghi e degli alunni"; essa seguiva alla contestazione di addebito del 26.11.10
inerente un episodio verificatosi nello stesso giorno nella classe

La seconda sanzione era quella del ... irrogata con nota ... dal Rettore
e in virtù di due dei quattro fatti precedentemente contestati alla ricorrente a mezzo nota del ...
ed in particolare "comportamento asseritamente scorretto tenuto nei confronti di

un collega in presenza di alunni , procurato allarme in seguito alla richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine ”.

Concludeva chiedendo in primo luogo l'accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate in danno , e per l'effetto disporne l'annullamento con richiesta di condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.

Entrambe le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio con unica memoria con la quale , ripercorsi gli atti ed i passaggi dei singoli procedimenti disciplinari era asserita la legittimità delle sanzioni irrogate .

All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo, letto al termine della camera di consiglio.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come evidenziato anche nella memoria di costituzione , ciò che si contesta con la prima sanzione impugnata del 22.12.10 è l'omissione di soccorso immediato nei confronti di un alunno infortunatosi in classe .

A tale proposito non può considerarsi irrilevante il fatto che l'infortunio, come da registro dell'infermeria della scuola, consisteva in una mera abrasione dello zigomo e che in effetti pur se si contesta di aver impedito all'alunno di ricorrere immediatamente alle cure dell'infermeria scolastica, comunque anche il collega che sopraggiunse nella classe sostituendola ritardò ulteriormente l'accesso dell'alunno alla infermeria, avvenuto effettivamente alle ore 13.15 - come risulta dal registro dell'infermeria(documento n. 21).

Ciò perchè la omissione di soccorso è una condotta che presuppone la necessità indifferibile di somministrazione delle cure, che non risulta per la verità dalla oggettiva lievità della lesione come refertata nel registro della infermeria. La natura bagattellare della lesione riportata dall'alunno comunque è riscontrata dal comportamento anche del che inviò l'alunno in infermeria solo alle ore 13.15. Preme poi evidenziare, per colorare di ulteriore illegittimità la sanzione in esame, che la stessa reca per la prima volta menzione di un ulteriore comportamento illecito non contestato con la nota di avvio del procedimento disciplinare e tuttavia fondante la sanzione , e cioè l'aver effettuato “ *affermazioni non improntate a canoni di affidabilità e lealtà nei confronti dei colleghi e degli alunni*”, condotta comunque talmente genericamente tratteggiata da non potersi individuare nella sua concretezza.

In merito poi alla seconda sanzione, essa interviene in relazione a due condotte (tra le quattro contestate all'avvio del procedimento disciplinare in esame) : la prima esattamente riportata come individuata nella lettera di contestazione degli addebiti è il “*comportamento scorretto, in presenza di alunni, nei confronti del collega responsabile del coordinamento della scuola media per il sabato*”; a tale proposito deve rilevarsi che la contestazione nella sua assoluta genericità non consente di individuare con esattezza quale sia stato il comportamento scorretto tenuto . Da tale genericità discende l'impossibilità per di esercitare il diritto di difesa. Circa la seconda condotta censurata con la sanzione in esame, consistente nel “*procurato allarme per inopportuna richiesta di intervento delle Forze di Pubblica Sicurezza*”, va considerato che nella giornata del 8.10.11 alla ricorrente furono mosse contestazioni assai gravi e cioè di essersi arbitrariamente allontanata dalla classe e di avere firmato contemporaneamente in due classi la sua presenza, condotte queste in sé violative dei doveri istituzionali del docente, contestazioni che poi sono state ritirate in sede di irrogazione della sanzione, non essendo state tali condotte effettivamente riscontrate nella loro verifica.

Orbene il fatto vissuto di essere destinatario di censure infondate in relazione ai propri doveri di presenza nell'orario di servizio da parte dei preposti al controllo del Convitto a ben

vedere integra per il giudice una accusa allarmante per un dipendente diligente, il che giustifica - nella concitazione del momento - la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine.

Per quanto sin qui ricostruito le sanzioni irrogate ed impugnate appaiono destituite di fondamento e comunque sproporzionate pur nella loro lievit .

Deve pertanto essere dichiarata la legittimit  delle due sanzioni disciplinari irrogate dal convenuto Convitto in danno

Le spese di lite, liquidate in euro 800.00, vanno poste a carico del Ministero in applicazione della regola della soccombenza .

P.Q.M.

- dichiara illegittime le sanzioni disciplinare impugnata; condanna il convenuto Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente . spese di lite liquidate in complessivi euro 800.00 .

Napoli, 5.7.13

Il giudice

TRIBUNALE NAPOLI
PERVENUTA IN CANCELLERIA
DEPOSITATA

OGGI 11 LUG. 2013

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE